

ordinanza ministeriale del 17 marzo 2014 - perito agrario

indice:

- [articolo 1 - indizione](#)
- [articolo 2 - requisiti di ammissione](#)
- [articolo 3 - sedi di esame](#)
- [articolo 4 - domande di ammissione: modalità, termine, esclusioni](#)
- [articolo 5 - domande di ammissione: contenuto](#)
- [articolo 6 - domande di ammissione: documentazione](#)
- [articolo 7 - adempimenti dei collegi](#)
- [articolo 8 - calendario degli esami](#)
- [articolo 9 - prove di esame](#)
- [articolo 10 - attività tecnico-agricola subordinata. esperienze formative. requisiti e riconoscimento](#)

informazione pubblicitaria:



→ su **misterschool** risorse gratuite e a pagamento: chiedi una lezione personalizzata **ok**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

indizione, per l'anno 2014, della sessione degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario.

(Gazzetta Ufficiale n°24 del 25/03/2014)

il direttore generale

Vista la legge 8 dicembre 1956, n° 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione del Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 21 febbraio 1991, n° 54, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei Periti Agrari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n°328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001, che stabilisce che: «I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente Regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n° 168, di approvazione del Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione (art. 1,

- dell'Istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede d'esame;
- della data del diploma;
- del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra);
- della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).

Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'Istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non è richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere A, B e C (diplomi universitari, lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali);

- di essere iscritti nel Registro dei praticanti, con indicazione del Collegio provinciale;
- la pratica professionale svolta ovvero il periodo di attività agricola subordinata effettuata. La dichiarazione in argomento non è richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera D, e comma 2, lettere A, B e C (rispettivamente corsi IFTS-ITS, diplomi universitari, lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali);
- di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente Collegio) di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera D, e comma 2, lettere A, B e C (rispettivamente corsi IFTS-ITS, diplomi universitari, lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali), occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS-ITS e le lauree di cui al precedente art. 2, comma 2 lettera B occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del tirocinio prescritto dalla normativa vigente in materia);
- di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.

2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il requisito di ammissione sono tenuti successivamente, ad avvenuta maturazione di questo, a dichiararne, sotto la propria responsabilità, il possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata, indirizzato al Dirigente Scolastico dell'Istituto sede d'esame e da inviare al Collegio competente.

3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 Legge n°104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausilii ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 Legge n°448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.

[ritorna all'indice](#)

articolo 6

domande di ammissione - documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati, pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento della tassa e del contributo, i seguenti documenti:

- curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: Palumbo

Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n°196/2003, che i dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca - Roma (viale Trastevere, n°76/A), sono utilizzati per le necessarie finalità di gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

allegato - parte di provvedimento in formato

questo contenuto è di proprietà di [misterschool](http://misterschool.it)
ed è distribuito con licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia

